

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.) PER IL
PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2013 PER I
LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL SETTORE PULIZIA DEL
VENETO**

Il giorno 28 settembre 2012, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre - Venezia, tra:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente di categoria Stefano Rampazzo con l'assistenza del Segretario regionale Patrizio Morettin, del responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario del settore stesso;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal presidente di categoria Renato Moro, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, con l'assistenza del Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti.

e

la **FILCAMS-CGIL del Veneto**, rappresentata dal Segretario Regionale Felice Adriano e dalla Segretaria Regionale Margherita Grigolato;

la **FISASCAT-CISL del Veneto** rappresentata dal Segretario Regionale Ferruccio Fiorot e dalla Segretaria Regionale Maurizia Rizzo;

la **UILTRASPORTI-UIL del Veneto** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro, dal Segretario Regionale Umberto Zerbini.

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto che

1. il punto 3), lett. a) dell'ipotesi di strumento negoziale transitorio del 20 gennaio 2012 istituisce l'Elemento Economico Territoriale (EET), con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e smi, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento luglio 2011-giugno 2012,
2. per l'erogazione dell'EET le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati nel medesimo punto 3) lett. a)

Le parti verificate (dati Efav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo di riferimento (luglio 2011 - giugno 2012) è aumentato del + 5,8% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (luglio 2010-giugno 2011);
- che il numero dei lavoratori nel periodo di riferimento (luglio 2011 - giugno 2012) è incrementato del + 8,1% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (luglio 2010 - giugno 2011);
- che due dei tre parametri positivi rendono superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo di riferimento;

concordano quanto segue:

1. a far data dal 1° SETTEMBRE 2012 e fino al 31 AGOSTO 2013 sarà erogato per le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati ed operai) in forza nel settore per almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento (luglio 2011 - giugno 2012) il 70% dell'importo di riferimento (seguito riportato).

2.

LIVELLI		Quota EFT mensile dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013	Quota EFT oraria dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013
1°		31,39	0,18145
2°		26,73	0,15451
3° Super		25,30	0,14624
3°		23,50	0,13584
4°		21,00	0,12139
5°		19,55	0,11301
6°		17,94	0,10370

2. Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EFT nella misura del 70% dell'importo spettante all'operato di livello 5° (13,685 €/mensile; 0,07910 €/orario), a condizione che possano far valere l'anzianità aziendale di 7 (sette) mesi nel periodo di riferimento.

3) L'EFT viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 n. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilità 2011 (Finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EFT ha le caratteristiche della retribuzione premiata prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro n. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.

4. Per quanto non esplicitamente richiamato si applica quanto previsto dal punto 3), lett. a) dell'ipotesi di strumento negoziale del 20 gennaio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.